

N. R.G. 44-1/2024



Tribunale Ordinario di Fermo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

| | |
|--------------------------|--------------|
| dott. Bruno Castagnoli | Presidente |
| dott. Sara Marzialetti | Giudice rel. |
| dott. Francesco De Perna | Giudice |

nel procedimento n. 44-01/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

RUSSO ANTONIO nato a Porto San Giorgio (FM) il 4 agosto 1961 e ivi residente in Via Macchiavelli 16, C.F. RSSNTN61M04G920V, rappresentato dall'Avv. Bruno Torretti del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Adige n. 26 Sant'Elpidio a Mare (FM) (C.F. TRRBRN58P13I324P, fax 0733812161, Pec: brunotorretti@legalmail.it)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso in data 23.07.2024, con il quale il ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
- vista la documentazione prodotta (Docc. 1-Documento di identità e codice fiscale; 2-Stato di famiglia; 3-Cessazione effetti civili matrimonio; 4-Certificato casellario giudiziale; 5- Nota di trascrizione immobiliare a seguito di decesso del padre; 6-Certificazioni Uniche



anni 2021/2022/2023; 7-Contratto di lavoro; 8-Busta paga;9-Lettera licenziamento precedente lavoro; 10-Estratto carte prepagate Poste Italiane;11-Ricorso ingiuntivo Maico;12-Atto di precetto 23 giugno 2020;13-Atto di precetto in rinnovazione 29.9.2020;14-Avviso ai comproprietari e creditorio;15-Atto di intervento Ag. Entrate per euro 60.464,38;16-verbale primo accesso custode giudiziario;17-ispezione ipotecaria 18.7.2022;18-Elenco posizioni a sofferenza redatto dall'Ag. Entrate 2.5.2023;19-Dichiarazione di morte della mamma Manghisi Margherita;20-Estratto Ruolo Equitalia; 21-Atto di Successione con accettazione Eredità del Russo;22-Stima immobile ctu Tribunale di Fermo;23-Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che dispone la divisione; 24 -Memoria costitutiva presso l'OCC di Fermo con procura iniziale; 25-Istanza accesso composizione della Crisi Occ Fermo;26 –Autodichiarazione conformità documenti originali; 27 –Atto di citazione per divisione immobile);

-ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:

- a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Porto San Giorgio (FM), Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo (cfr. doc. 2 allegato ricorso introduttivo, certificato di residenza e stato di famiglia);
- b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione in data 23.07.2024, redatta dall'OCC dott.ssa Loredana Marziali, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso; in particolare, l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII risiede negli esiti infausti dell'attività di agente di commercio svolta dal ricorrente, avendo il sig. Russo, il quale era già titolare di ditta



individuale sin dal 1988 e titolare di partita iva (n. 01203870447 in data 22/10/1988, cessata in data 31/12/2018) contratto debiti nei confronti della mandante CONC.MAICO – Centro Otoacustico Marchesin srl, creditore procedente nella pendente procedura esecutiva immobiliare iscritta al Tribunale di Fermo al n.ro di R.G. E. 63/2017;

f) il passivo è pari a complessivi € 259.476,73, maturato nei confronti di : AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI (Irpef - Iva - contributi Inps - diritti camerali - tassa automobilistica - Contravv. Codice stradale - imposta di registro - canone radioaudizioni) per euro 196.166,45; CONC.MAICO - CENTRO OTOACUSTICO MARCHESIN SRL (capitale - interessi - compensi e accessori - trascrizioni pignoramenti – marche) per euro 43.725,67; CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO (tasi 2015 - tari 2021/2022/2023) per euro 770,00; INPS (contributi Inps anni 2021/2022/2023) per euro 7.734,94; REGIONE MARCHE (tassa automobilista anno 2019 /2020/2021/2022/2023) per euro 848,41; REGIONE MARCHE (tassa automobilista anno 2019 /2020/2021/2022/2023) per euro 231,26; BNL BNP PARIBAS (Finanziamento) per euro 10.000,00 (cfr. tabella pag. 6 relazione OCC); a tale complessiva somma vanno sommate le spese per la procedura, ammontanti a € 5.867,00, oltre oneri di legge: ricorre dunque il presupposto di cui all'art. 268, II co. CCII;

g) il nucleo familiare è composto unicamente dal ricorrente, il quale – separato e padre di due figli entrambi ultratrentenni, residenti in Campania – risulta nell'attualità assunto con contratto a tempo determinato da Il Grillo di Luzi Nazario & c. sas, percepisce uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.300,00 (cfr. doc. 6 dichiarazione dei redditi e doc. 18 buste paga allegati al ricorso introduttivo) e dichiara di sostenere spese mensili, per il proprio sostentamento, pari a complessivi € 1.080,00 (cfr. all. 32 O.C.C.);

h) il ricorrente è proprietario dei seguenti beni immobili: 1) Appartamento di civile abitazione sito nel comune di Porto San Giorgio (FM) iscritto al Catasto Fabbricati Foglio 11, Particella 529 sub 1, di proprietà di ½ a seguito di successione dopo la morte della mamma avvenuta in data 26/06/2022 (l'altra metà in proprietà della coerede, la sorella Russo Carmela); 2) Garage iscritto al Catasto Fabbricati Comune di Porto San Giorgio (FM) Foglio 11, Particella 539 sub 4, di proprietà per 1/2 a seguito della detta successione (in comproprietà con la sorella Russo Carmela); tali immobili, oggetto della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Tribunale di Fermo al n.ro di R.G. E. 63/2017, costituiscono un lotto stimato in detta procedura dal CTU in euro 235.400,00 quale valore dell'intera proprietà dell'immobile, di tal che la quota in proprietà del ricorrente, pari a 1/2, ha un valore pari ad euro 117.700,00;



- i) il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati e non ha disponibilità liquide;
- j) il debitore mette a disposizione i suoi beni costituiti dalle quote degli immobili sopraindividuati, con esclusione della modesta retribuzione dallo stesso percepita, in virtù di contratto a tempo determinato, e pari a euro 1.300,00 mensili (cfr. pag.11 della relazione O.C.C.), prevedendo l'O.C.C. la durata della procedura di liquidazione controllata in tre anni;
- k) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; l) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di RUSSO ANTONIO nato a Porto San Giorgio (FM) il 4 agosto 1961 e ivi residente in Via Macchiavelli 16, C.F. RSSNTN61M04G920V;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore l'OCC dott.ssa Loredana Marziali con studio in Porto San Giorgio (FM), alla via Via Giordano Bruno 191;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.080,00 mensili, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Russo Antonio;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione



ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai familiari.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 1/10/2024

Il Giudice estensore

dott.ssa Sara Marzialetti

Il Presidente

dott. Bruno Castagnoli



